

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

ARSAC – Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese,
con sede legale e sede amministrativa in Viale TRIESTE, 95 87100 Cosenza Prov. (CS),
Regione Calabria, Italia. Partita IVA 03268540782; Rappresentante legale Dr.ssa Fulvia Michela
Caligiuri nata a COSENZA il XXXXXXXXX Codice Fiscale XXXXXXXXX residente per la carica a
Cosenza (CS) in Viale Trieste 95, Tel. +390984-6831 fax: +39 0984-683296, indirizzo indirizzo
pec: arsa@pec.arsac.calabria.it, Partita IVA 03268540782, di seguito "ARSAC" o "Partner";

E

AGORA' KROTON società cooperativa sociale onlus con sede legale e sede operativa in via Luigi
Pirandello 4 Crotone (KR) partita I.V.A. 01688280799 n. di registrazione KR – 127101 data di
registrazione 21/03/1988 rappresentata da Gregorio Mungari Cotruzzolà nato a Crotone il
XXXXXXX C.F. XXXXXXXXX, in qualità di soggetto capofila mandatario di costituende
Associazioni Temporanee di Imprese (ATI),

unitamente ai seguenti Enti del Terzo Settore mandanti:

- PROCIV ARCI Isola Capo Rizzuto associazione di volontariato con sede in Isola Capo Rizzuto (KR), alla Via Le Castella, 18, Codice Fiscale e P. IVA: n. XXXXXXXXX, iscritta nel Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato nella sezione specifica di "Protezione Civile", ai sensi della legge n. 266/91 al n. 7548 del 30.07.2011;
- BAOBAB, società cooperativa sociale onlus con sede in Crotone, alla via Cimarosa, 2, numero di iscrizione al Registro di Imprese di Crotone, Codice Fiscale e Partita Iva XXXXXXXXX, iscritta al R.E.A. n. KR-174022;
- KROTON COMMUNITY, società cooperativa sociale onlus con sede in Crotone, alla Via Mario Nicoletta n. 49, numero di iscrizione al Registro Imprese di Crotone, Codice Fiscale e Partita IVA XXXXXXXXX, iscritta al R.E.A. n. KR-166167;
- NOEMI Società Cooperativa Sociale con sede legale in Crotone (KR), alla via Giovanni Paolo II, 220 Codice Fiscale e Partita IVA n. XXXXXXXXX, iscritta nel registro delle Imprese di Crotone al n. 02463650792;
- ORIZZONTI NUOVI, società cooperativa sociale onlus con sede in Crotone, alla Via Don Ottorino Zanon c/o parrocchia Sacro Cuore, numero di iscrizione al Registro Imprese di Crotone, Codice Fiscale e Partita IVA XXXXXXXXXXXX, iscritta al R.E.A. n. KR-150191;

(di seguito complessivamente "ETS")

PREMESSO CHE

- La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948 riconosce a ogni individuo il diritto di cercare e godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni (art. 14).
- La Costituzione della Repubblica Italiana, all'art. 10, comma 3, riconosce il diritto di asilo allo straniero cui nel proprio Paese sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche.
- La Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 sullo status dei rifugiati, ratificata dall'Italia con legge 24 luglio 1954 n. 722, definisce la figura del rifugiato e ne tutela i diritti fondamentali.

- Il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), istituito dal Ministero dell'Interno e coordinato da ANCI tramite Fondazione Cittalia, realizza interventi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale e delle altre categorie previste dalla normativa vigente.

CONSIDERATO CHE

- Gli enti del terzo settore (ETS) di cui al presente Protocollo, che intendono riunirsi mediante costituente Associazioni Temporanee di Imprese, operano nel territorio di Crotone e provincia fornendo servizi di accoglienza, integrazione e supporto socio-educativo a favore di fasce vulnerabili della popolazione e, in particolare, di persone migranti sia attraverso servizi SAI che mediante altri progetti diretti a tali beneficiari.
- Tali ETS intendono proseguire e rafforzare le proprie azioni in favore della popolazione migrante attraverso l'attivazione di forme di collaborazione con enti pubblici e privati presenti nel territorio al fine di integrare i propri interventi in ambito sanitario, culturale, scolastico, formativo, lavorativo, sportivo, abitativo e sociale.
- Gli ETS riconoscono la necessità di formalizzare rapporti stabili di collaborazione mediante la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa, al fine di assicurare continuità, coordinamento e qualità nei servizi offerti ai beneficiari per cui hanno conferito mandato alla capofila Agorà Kroton per la formalizzazione di tali accordi di collaborazione, con obbligo di informativa e condivisione delle attività svolte.

POSTO CHE

- **ARSAC – Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese** nasce con Legge Regionale n. 66 del 20.12.2012, quale ente strumentale della Regione Calabria, svolgendo funzioni di promozione, divulgazione, sperimentazione e assistenza tecnica nel comparto agricolo e agroalimentare, operando attraverso i propri Centri Sperimentali Dimostrativi (CSD) e Centri di Divulgazione Agricola (CEDA);
- Il Partner condivide i principi di solidarietà, inclusione sociale, pari opportunità e tutela dei diritti fondamentali della persona;
- Il Partner manifesta disponibilità a collaborare con gli ETS nell'ambito dei progetti di accoglienza e integrazione, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di autonomia e inclusione dei beneficiari;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Protocollo ha la finalità di:
 - **proseguire e definire** un quadro stabile di collaborazione tra gli ETS e il Partner, in coerenza con gli obiettivi del sistema SAI;
 - favorire percorsi individualizzati di accoglienza integrata, tutela e inclusione sociale;
 - disciplinare il mandato conferito dagli ETS ad Agorà Kroton quale soggetto capofila.

- Le Parti si impegnano a operare in modo coordinato, nel rispetto delle reciproche competenze, al fine di garantire elevati standard qualitativi nei servizi di accoglienza e integrazione.
- Gli ETS conferiscono mandato espresso ad Agorà Kroton a sottoscrivere, in nome e per conto della Rete, protocolli e accordi attuativi coerenti con il presente atto.

Art. 2 – Ambiti di collaborazione

1. Gli ambiti di collaborazione tra gli Enti della Rete e il Partner, con particolare riferimento all'attività del CSD di Rocca di Neto e del CEDA N10 di Crotona, possono comprendere, a titolo esemplificativo:

- presa in carico integrata e multidisciplinare dei beneficiari per l'orientamento al settore agricolo;
- mediazione linguistico-culturale e supporto all'accesso ai servizi amministrativi legati alla formazione professionale;
- azioni di orientamento, formazione, tirocinio e inserimento lavorativo attraverso metodologie di "Living Lab" esperienziale presso i centri ARSAC;
- attività di scouting formativo per individuare profili e talenti con attitudini specifiche nel comparto agroalimentare;
- accompagnamento all'autonomia attraverso l'acquisizione di competenze tecniche e la sensibilizzazione sulle norme di sicurezza sul lavoro e legalità contrattuale;
- attività di sensibilizzazione territoriale e promozione della cittadinanza attiva attraverso il contatto con le realtà produttive agricole.

2. Le modalità operative, i ruoli specifici e le eventuali contribuzioni economiche o in natura saranno dettagliati negli accordi e protocolli che Agorà Kroton, in qualità di soggetto delegato, potrà sottoscrivere con singoli enti o reti di enti esterni.

Art. 3 – Coordinamento e referenti

1. Per l'attuazione del presente Protocollo, viene individuato:

- un Referente per gli ETS nella persona di Noemi Bossi – tel. 3517578492
- Coordinatore Tecnico-Amministrativo per l'Area territoriale di Crotona – tel. 3396510823 (dott. Michele Messina) per l'ARSAC.

2. I referenti:

- assicurano il coordinamento delle azioni previste presso le sedi del CSD di Rocca di Neto (Direttore Responsabile dr Roberto Bonofiglio) e presso il CeDA N.10 di Crotona (Responsabile dr Giuseppe Stefanizzi);
- promuovono riunioni periodiche di programmazione congiunta;
- curano lo scambio di informazioni utili alla realizzazione degli interventi e al monitoraggio dei percorsi di autonomia.

3. La Rete può prevedere l'istituzione di un tavolo tecnico permanente, convocato da Agorà Kroton, per la definizione delle strategie comuni e la valutazione degli esiti dei progetti.

Art. 4 – Durata

1. Il presente Protocollo ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, in coerenza con l'arco temporale dei progetti SAI oggetto della nuova gara, salvo diversa durata prevista dalla normativa o dagli atti di finanziamento.
2. Le Parti possono concordare, con atto scritto, proroghe, aggiornamenti o integrazioni del Protocollo in relazione all'evoluzione del quadro normativo, programmatico o progettuale.

Art. 5 – Recesso

1. Ciascuna parte del presente accordo può recedere mediante comunicazione scritta da inviare alla controparte, con un preavviso di almeno 3 mesi.
2. Il recesso non pregiudica la validità degli impegni già assunti nei confronti di terzi mediante protocolli o accordi sottoscritti in attuazione del presente atto, per i quali l'Ente recedente resta vincolato fino alla conclusione delle relative attività, salvo diverso accordo tra le Parti.

Art. 6 – Assicurazione

1. Gli ETS garantiscono che i beneficiari coinvolti nelle attività svolte nell'ambito dei progetti SAI e/o di altri progetti di accoglienza siano coperti da adeguata polizza assicurativa contro gli infortuni e, ove necessario, per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 7 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti, nell'esecuzione delle attività connesse al presente Protocollo e ai relativi accordi attuativi, si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati.
2. Ciascuna Parte tratta i soli dati necessari per l'espletamento delle attività di propria competenza, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Art. 8 – Forza maggiore

Le Parti non sono responsabili per il mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni previste dal presente Protocollo qualora tale inadempimento sia causato da eventi di forza maggiore, intesi come eventi imprevedibili, inevitabili e non imputabili alla volontà delle Parti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, calamità naturali, emergenze sanitarie, atti dell'autorità pubblica, conflitti armati, interruzioni prolungate di servizi essenziali.

La Parte che si trovi nell'impossibilità, totale o parziale, di adempiere alle obbligazioni assunte è tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta alle altre Parti, indicando la natura dell'evento, la durata presumibile e le misure adottate o da adottare per ridurre al minimo gli effetti dell'evento stesso.

In presenza di cause di forza maggiore, le Parti concordano modalità alternative di attuazione delle attività, ove possibile, al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali a favore dei beneficiari, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Art. 9 – Disposizioni finali e natura del Protocollo

Il presente Protocollo di Intesa ha natura non onerosa e non vincolante sotto il profilo economico, non comportando automaticamente obblighi finanziari, patrimoniali o retributivi tra le Parti, fatti salvi eventuali impegni derivanti da specifici accordi attuativi o convenzioni sottoscritte separatamente.

Il Protocollo non costituisce contratto di appalto, concessione, affidamento di servizi, né genera rapporti di subordinazione, associazione o rappresentanza tra le Parti, che restano pienamente autonome sotto il profilo giuridico, organizzativo e gestionale.

Eventuali attività che comportino oneri economici, utilizzo di risorse finanziarie o trasferimenti patrimoniali saranno disciplinate esclusivamente da appositi atti scritti, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di terzo settore.

Art. 10 – Monitoraggio, valutazione e rendicontazione

Le Parti riconoscono il valore strategico del monitoraggio e della valutazione delle attività realizzate in attuazione del presente Protocollo, quali strumenti di miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti.

Agorà Kroton, in qualità di soggetto capofila e coordinatore della Rete, può predisporre strumenti di rilevazione, indicatori di risultato e report periodici finalizzati a:

- verificare lo stato di avanzamento delle attività;
- valutare l'efficacia degli interventi realizzati;
- garantire la coerenza con gli obiettivi del sistema SAI e dei singoli progetti.

I risultati delle attività di monitoraggio possono essere condivisi tra le Parti e utilizzati, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ai fini della rendicontazione progettuale, della programmazione futura e della partecipazione a bandi o avvisi pubblici.

Art. 11 – Comunicazione istituzionale e uso dei segni distintivi

Le Parti possono dare adeguata visibilità alla collaborazione oggetto del presente Protocollo attraverso attività di comunicazione istituzionale, divulgativa o informativa, nel rispetto dell'immagine, della reputazione e delle finalità istituzionali di ciascun Ente.

L'utilizzo dei loghi, delle denominazioni, dei marchi e di ogni altro segno distintivo delle Parti è consentito esclusivamente previa autorizzazione scritta della Parte titolare, e limitatamente alle attività e ai materiali di comunicazione connessi al presente Protocollo.

In ogni attività di comunicazione dovrà essere garantita una rappresentazione corretta, non fuorviante e rispettosa del ruolo e delle responsabilità di ciascuna Parte.

Art. 12 – Clausola di non esclusività

Il presente Protocollo non comporta alcun vincolo di esclusività tra le Parti.

Ciascuna Parte resta libera di intrattenere rapporti di collaborazione analoghi con altri soggetti pubblici o privati, purché tali rapporti non siano in contrasto con gli impegni assunti con il presente Protocollo e non pregiudichino il corretto svolgimento delle attività concordate.

Art. 13 – Risoluzione delle controversie

Le Parti si impegnano a risolvere in via bonaria eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente Protocollo, privilegiando il confronto e il dialogo istituzionale.

Qualora non sia possibile addivenire a una soluzione condivisa, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Crotone.

Luogo, data

Il Protocollo non costituisce contratto di appalto, concessione, affidamento di servizi, né genera rapporti di subordinazione, associazione o rappresentanza tra le Parti, che restano pienamente autonome sotto il profilo giuridico, organizzativo e gestionale.

Eventuali attività che comportino oneri economici, utilizzo di risorse finanziarie o trasferimenti patrimoniali saranno disciplinate esclusivamente da appositi atti scritti, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di terzo settore.

Art. 10 – Monitoraggio, valutazione e rendicontazione

Le Parti riconoscono il valore strategico del monitoraggio e della valutazione delle attività realizzate in attuazione del presente Protocollo, quali strumenti di miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti.

Agorà Kroton, in qualità di soggetto capofila e coordinatore della Rete, può predisporre strumenti di rilevazione, indicatori di risultato e report periodici finalizzati a:

- verificare lo stato di avanzamento delle attività;
- valutare l'efficacia degli interventi realizzati;
- garantire la coerenza con gli obiettivi del sistema SAI e dei singoli progetti.

I risultati delle attività di monitoraggio possono essere condivisi tra le Parti e utilizzati, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, ai fini della rendicontazione progettuale, della programmazione futura e della partecipazione a bandi o avvisi pubblici.

Art. 11 – Comunicazione istituzionale e uso dei segni distintivi

Le Parti possono dare adeguata visibilità alla collaborazione oggetto del presente Protocollo attraverso attività di comunicazione istituzionale, divulgativa o informativa, nel rispetto dell'immagine, della reputazione e delle finalità istituzionali di ciascun Ente.

L'utilizzo dei loghi, delle denominazioni, dei marchi e di ogni altro segno distintivo delle Parti è consentito esclusivamente previa autorizzazione scritta della Parte titolare, e limitatamente alle attività e ai materiali di comunicazione connessi al presente Protocollo.

In ogni attività di comunicazione dovrà essere garantita una rappresentazione corretta, non fuorviante e rispettosa del ruolo e delle responsabilità di ciascuna Parte.

Art. 12 – Clausola di non esclusività

Il presente Protocollo non comporta alcun vincolo di esclusività tra le Parti.

Ciascuna Parte resta libera di intrattenere rapporti di collaborazione analoghi con altri soggetti pubblici o privati, purché tali rapporti non siano in contrasto con gli impegni assunti con il presente Protocollo e non pregiudichino il corretto svolgimento delle attività concordate.

Art. 13 – Risoluzione delle controversie

Le Parti si impegnano a risolvere in via bonaria eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente Protocollo, privilegiando il confronto e il dialogo istituzionale.

Qualora non sia possibile addivenire a una soluzione condivisa, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Crotona.

Crotona, lì 30/01/2026

Per A.R.S.A.C. – il Direttore Generale - Dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri

Per Agorà Kroton – il Presidente Gregorio Mungari Cotruzzolà
